

L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 ⁽¹⁾.

Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 febbraio 2000, n. 11.

(2) Con [Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1758](#) sono stati approvati interventi per il funzionamento dei Forum comunali giovanili, ai sensi della presente legge.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.

3. La Regione Basilicata adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla Sottocommissione del Consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da Parte degli Enti Locali della Basilicata.

4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'Integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità

conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:

a) la famiglia

b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;

c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Art. 2

Azioni programmatiche della Regione.

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili ai sensi dell'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

a) servizi per l'autonomia. il tempo libero. lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;

b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo

la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati,

c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme e associative a livello locale;

d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette,

e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;

i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale. alla sicurezza stradale;

j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, Favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

k) Promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

Art. 3

Piani biennali.

1. I piani biennali di cui all'articolo 2 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo articolo 5 attraverso il suo organo esecutivo ⁽³⁾.

2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

(3) Con *Delib.C.R. 12 gennaio 2005, n. 892* è stato approvato il Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005.

Art. 4

Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico Interdipartimentale denominato "Comitato regionale per le politiche giovanili" presieduto dall'Assessore regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha compiti di:

a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo articolo 5;

b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli Interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;

c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

d) rapporti con organi nazionali e transazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;

e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2. Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

Art. 5

Forum regionale dei giovani.

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
- associazioni giovanili di volontariato
- organizzazioni giovanili di partito;

- organizzazioni giovanili espressioni di sindacato.
- associazioni culturali giovanili;
- associazioni ambientaliste giovanili;
- associazioni sportive di giovani;
- associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- associazioni giovanili a carattere religioso,

purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti e la trasparenza ⁽⁴⁾. A tale regolamento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum ⁽⁵⁾.

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la Giunta esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *Delib.G.R. 10 dicembre 2002, n. 2355*.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio regionale entro 60 gg, dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.».

Art. 6

Compiti del forum.

1. Il forum:

- esprime, attraverso la Giunta esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;
- esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;
- propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;
- partecipa a fori associativi nazionali;
- elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento,

2. Il Forum è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7

Conferenza regionale.

1. Il Forum regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 8

Forum comunali.

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

Art. 9

Accordi di programma e conferenze di servizi.

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 L. n. 142/1990 e le Conferenze di Servizi di cui alla [L. n. 241/1990](#).

Art. 10

Fondo regionale.

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrino negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi

capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato "Interventi per le politiche giovanili" con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)".

Art. 12

Pubblicazione.

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.